

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

con il Decreto Legislativo 109/1998 e successive modifiche vengono inserite nelle pratiche delle singole Amministrazioni pubbliche modalità nuove per la determinazione della situazione economica delle persone fisiche;

l'ambito di applicazione del calcolo della situazione economica diventa fondamentale per la determinazione delle agevolazioni dei servizi non rivolti alla totalità dei soggetti;

con successivi provvedimenti si individuano i criteri attuativi per l'applicazione del citato Decreto Legislativo;

PRESO ATTO che la normativa prevede l'approvazione di un regolamento che definisca gli ambiti dove le singole Amministrazioni hanno potere discrezionale relativamente alla concezione del nucleo familiare di riferimento e ai servizi a cui applicare la possibilità di accesso alle agevolazioni;

PRESO ATTO che tale sistema di valutazione verrà attivato a livello comunale anche per eventuali politiche sociali messe in atto dal Governo, dalla Regione o dalla Provincia per le quali non siano stati predeterminati i valori di cui al capoverso precedente;

DATO ATTO della discussione che a livello metropolitano e di distretto ha teso, per quanto possibile, a individuare strade comuni per aree territoriali come elemento da privilegiare al fine di garantire una equità di trattamento reale a tutti i cittadini indipendentemente dal singolo Comune di residenza;

VISTI :

il D.Lgs 109/1998 e successive integrazioni;

il DPCM 221/1999;

il DPCM 305/1999;

D.Lgs.130 del 3 maggio 2000

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa

1. Di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'ISEE, allegato alla presente delibera che ne costituisce parte integrante.

REGOLAMENTO SUI CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento è strumento di sperimentazione per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune.

Il presente Regolamento fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 integrato dai D.P.C.M. 7.05.1999 n. 221 e 21.07.1999 n. 305, dai D.M. 15.07.1999 n. 306 e 29.07.1999 e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.

Il presente Regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate dei sottoelencati servizi non destinati alla generalità dei soggetti:

- Nidi d'infanzia;
- Scuole materne comunali;
- Servizi domiciliari e semiresidenziali agli anziani;
- Alloggi protetti;
- Contributi economici in conto affitto;

- Contributi e benefici economici di natura assistenziale;

L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla Legge allo stesso Ente Locale.

Articolo 3

Criteri per la determinazione della situazione economica.

La valutazione della situazione economica, dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate, viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

- A) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- B) Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 ("insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune") e dai soggetti a carico IRPEF del richiedente;
- C) I soggetti a carico IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- D) I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- E) Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Si rinvia alle norme statali per l'individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi di individuazione del nucleo familiare relativamente a:

- Soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone;
- Coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza;
- Minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi;
- Soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

Sulla base di quanto previsto dai commi precedenti, per la prima applicazione del presente regolamento si stabiliscono i seguenti criteri per l'individuazione del nucleo familiare, mediante estrazione nell'ambito dei soggetti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo:

- Per i **servizi all'infanzia e scolastici** viene considerato il nucleo familiare composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del DPR 223/89 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Alla determinazione della situazione economica contribuiscono i redditi di tutti i componenti, il patrimonio immobiliare e mobiliare dei genitori e dell'utente, il patrimonio immobiliare di altri componenti il nucleo limitatamente alla casa di residenza.

- Per i **servizi territoriali e semiresidenziali per anziani** il nucleo familiare di riferimento è composto dall'utente e dal coniuge/convivente, considerando per entrambi reddito e patrimonio.

- Relativamente ai **contributi economici** viene considerato il nucleo familiare composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del DPR 223/89 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Articolo 4

Determinazione del valore dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E.

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare si ottiene combinando il reddito e il patrimonio immobiliare e mobiliare come definiti ai successivi artt.5 e 6.

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) viene conseguentemente ottenuta rapportando il valore dell'I.S.E., come determinato ai sensi del comma 1, con i parametri della scala di equivalenza definita dai citati decreti come sotto riportata:

1 componente	1,00
--------------	------

2 componenti	1,57
3 componenti	2,04
4 componenti	2,46
5 componenti	2,85

I parametri sopra indicati vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5.02.1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66% o equivalente;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Articolo 5

Definizione del reddito

Il reddito del nucleo è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata o in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) i proventi da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della base imponibile a fini IRAP;
- c) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare;

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla predetta somma si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo corrisposto, per un ammontare massimo fino a Lire 10.000.000. Il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Articolo 6

Definizione del patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla combinazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare, al netto delle rispettive franchigie.

- Il **Patrimonio immobiliare** è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI. Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta della prestazione agevolata, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'eventuale debito residuo per mutui contratti per l'acquisto degli immobili medesimi, fino a concorrenza del suo valore. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino alla concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Lire 100.000.000.

La detrazione spettante, in caso di proprietà dell'abitazione di residenza, è alternativa a quella per il canone di locazione.

- Il **Patrimonio mobiliare** è costituito dalla combinazione dei depositi bancari, postali ed equivalenti, titoli di Stato, valore di quote di partecipazione azionarie, patrimonio affidato a società d'investimento o di risparmio, e tutte le altre componenti indicate dall'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. n.221 del 7.05.1999. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione e va approssimato alla decina di milioni inferiore.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a Lire 30.000.000.

Il valore complessivo del patrimonio mobiliare e immobiliare viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore come sopra determinato.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda

Il richiedente la prestazione agevolata presenta domanda agli uffici competenti, corredata da un'unica dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dalla Legge 4.01.1968 n.15 e sue successive modificazioni ed integrazioni, compilando il modulo approvato con apposito Decreto Ministeriale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 675/96 e successive norme modificative ed integrative.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune.

Articolo 8

Assistenza alla compilazione

Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande.

Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E., nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (CAF ecc..) per l'assistenza alla compilazione medesima.

Articolo 9

Attestazione I.S.E.E.

Effettuata l'istruttoria della domande presentate, il Comune rilascia un attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'I.S.E.E..

L'attestazione I.S.E.E. rilasciata dal Comune ha validità annuale.

Tale attestazione, munita della dichiarazione, potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Durante il periodo di validità della attestazione I.S.E.E. è lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

La decorrenza degli effetti delle nuove dichiarazioni in relazione alle prestazioni da erogare viene disciplinata nei singoli Regolamenti comunali sui servizi .

Qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica ad altro Ente ed i dati siano disponibili presso la Banca dati dell'INPS, il Comune richiede all'Istituto l'indicatore della situazione economica equivalente e tutti i dati analitici necessari per l'istruttoria.

Articolo 10

Controlli

Per le dichiarazioni I.S.E.E. vengono adottate le modalità di controllo previste nel provvedimento in materia adottato dalla Giunta Comunale.

Il Comune attiva Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli e si avvale altresì delle eventuali segnalazioni trasmesse dall'INPS.

Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Articolo 11

Modalità applicativa

Le soglie I.S.E.E., sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie o i contributi economici, nonché la loro misura, sono determinate con gli appositi atti di adozione delle tariffe e/o dei servizi.

L'applicazione delle norme sull'I.S.E.E. ai singoli servizi comunali è finalizzata a determinare rette personalizzate nei servizi a domanda individuale.

Articolo 12

Vigenza del regolamento

Il Presente Regolamento ha carattere di sperimentaltà e per il primo anno si applica gradualmente ai servizi di cui all'articolo 2, alle scadenze previste dai Regolamenti dei servizi o da specifici provvedimenti.